



Decreto federale

Avamprogetto

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso ad altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note del ...³ tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
- b. lo scambio di note del ...⁴ tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;

RS

1 RS 101

2 FF 2021 xxx

3 RS ...; FF 2021 xxx

4 RS ...; FF 2021 xxx

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato 1 è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

⁵ RS 0.362.31

Allegato
(Art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} nota a piè di pagina⁷

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

^{a^{bis}}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 68a cpv. 2 nota a piè di pagina⁹

² L'autorità competente inserisce nel sistema d'informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali sono stati disposti divieti d'ingresso secondo gli articoli 67 e 68 nonché un'espulsione, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹⁰.

Art. 68e cpv. 2 nota a piè di pagina¹¹

² La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento,

⁶ RS 142.20

⁷ FF 2020 6963

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

⁹ FF 2020 8813

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

¹¹ FF 2020 8813

previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860¹².

Art. 103b cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. b^{ter13}

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹⁴ i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

² Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all'EES mediante l'interfaccia nazionale:

b^{ter}. i dati concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS rilasciate, qualora sia obbligatorio esserne in possesso;

*Art. 103c cpv. 2 lett. d*¹⁵

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

d. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

¹² Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

¹³ FF **2021** 674

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

¹⁵ FF **2019** 3819

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

Titolo prima dell'art. 108a

Sezione 3a:

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi¹⁶

Art. 108a cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 3¹⁷

¹ Il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) previsto dal regolamento (UE) 2018/1240¹⁸ contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall'obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen:

³ I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono salvati automaticamente nell'archivio comune di dati di identità (CIR).

Art. 108a^{bis} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali

¹ La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹⁹ sulla procedura amministrativa (PA) e dalla legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), salvo diverse disposizioni negli articoli 108a^{bis}–108d^{quinquies}.

² La decorrenza dei termini di cui all'articolo 22a PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.

³ I ricorsi e altre istanze possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.

⁴ La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto anche in inglese.

⁵ Oltre ai casi già previsti dalla LTAF (art. 23 cpv. 1 LTAF), in casi manifestamente fondati o manifestamente infondati i giudici possono decidere come giudice unico.

Art. 108a^{ter} Procedura di ricorso ETIAS: definizione del canale di trasmissione

¹ Le istanze nel quadro della procedura di ricorso ETIAS possono essere trasmesse elettronicamente attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS ai sensi dell'articolo 108a^{quater} oppure attraverso uno degli altri canali previsti dalla PA²¹.

¹⁶ FF 2021 674

¹⁷ FF 2020 6963

¹⁸ Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

¹⁹ RS 172.021

²⁰ RS 173.32

²¹ RS 172.021

² Le notificazioni del Tribunale amministrativo federale alla parte o al suo rappresentante sono trasmesse attraverso lo stesso canale dell'ultima istanza ricevuta nella stessa procedura. La parte può richiedere l'utilizzo di un canale diverso.

³ I documenti procedurali tra il Tribunale amministrativo federale e la SEM sono inviati sempre attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS.

Art. 108d^{quater} Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione

Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.

Art. 108d^{quinquies} Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l'utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS

¹ Le istanze inviate attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS non devono essere munite di firma elettronica.

² Se vive all'estero la parte che presenta l'istanza attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un domicilio in Svizzera.

³ Il ricorrente che presenta un ricorso attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell'articolo 65 PA²².

⁴ Le decisioni e le sentenze notificate attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 2016²³ sulla firma elettronica.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale disciplina in un regolamento i seguenti aspetti del procedimento qualora si utilizzi la piattaforma di trasmissione ETIAS:

- a. la firma da utilizzare per ordinanze e sentenze;
- b. il formato della decisione e dei relativi allegati;
- c. la modalità di trasmissione;
- d. le condizioni per il pagamento dell'anticipo sulle spese;
- e. il termine in cui la decisione è considerata notificata;
- f. la modalità di archiviazione.

²² RS 172.021

²³ RS 943.03

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

*Art. 108f rubrica e cpv. 3*²⁴

Comunicazione dei dati ETIAS e dei dati CIR dell'ETIAS

³ Per quanto concerne la comunicazione dei dati ETIAS salvati nel CIR si applica l'articolo 110*h*.

Titolo prima dell'art. 108h

Sezione 3*b*:

Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi

Art. 108h Principi

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione contenente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera nonché i dati inseriti ed elaborati dalla Svizzera nell'elenco di controllo (sistema N-ETIAS). Esso contiene in particolare i dati trasmessi attraverso l'interfaccia nazionale dal e al sistema centrale ETIAS.

² Il sistema d'informazione è utilizzato dall'unità nazionale ETIAS della SEM per i seguenti scopi:

- a. rilevamento e trattamento di dati personali, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, e dati di contatto nonché di dati supplementari delle domande, informazioni e copie di documenti di cittadini stranieri nell'ambito dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera;
- b. consultazione di autorità nazionali e cantonali nel quadro dell'esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
- c. rilevamento e trattamento di dati personali e di contatto di cittadini stranieri inseriti nell'elenco di controllo su richiesta di fedpol o del SIC;
- d. compilazione di statistiche.

Art. 108i Contenuto

¹ Il sistema d'informazione contiene dati di cittadini di Stati terzi e dei relativi documenti di viaggio se:

- a. la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS di tali cittadini stranieri è esaminata dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS; oppure
- b. il cittadino straniero in questione è stato inserito nell'elenco di controllo.

² Il sistema d'informazione contiene le categorie di dati seguenti:

- a. i dati di identità del richiedente e concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS richieste, rilasciate, rifiutate, annullate o revocate;

- b. i dati relativi ai documenti di viaggio;
- c. i dati di contatto, i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 numero 8 del regolamento (UE) 2018/1240²⁵ nonché informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;
- d. i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali;
- e. i dati dell'ORBIS, del RIPOL, dell'N-SIS, dell'ASF-SLTD, del VOSTRA e del SIMIC a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;
- f. i dati dell'EES, del C-VIS, del SIS e del CIR a cui ha accesso l'unità nazionale ETIAS;
- g. i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell'assistenza amministrativa prestata da autorità federali e cantonali;
- h. informazioni riguardanti la procedura di ricorso;
- i. le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell'elenco di controllo;
- j. i dati inseriti nell'elenco di controllo dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.

³ L'unità nazionale ETIAS può riprendere dall'ETIAS nel sistema nazionale ETIAS i dati personali di cui al capoverso 2 lettere a-c.

⁴ Il sistema nazionale ETIAS contiene inoltre i fascicoli delle procedure delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.

Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati

¹ Hanno accesso ai seguenti dati del sistema d'informazione:

- a. la SEM:
 - 1. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di unità nazionale ETIAS;
 - 2. ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
- b. il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere a-g per l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
- c. il SIC e fedpol: ai dati di cui all'articolo 108i capoverso 2 lettere i-j nel quadro dello svolgimento dei compiti in qualità di autorità richiedente per l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo ETIAS.

²⁵ Si veda la nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis}.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

² Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo della procedura attraverso la piattaforma di trasmissione ETIAS ai sensi dell'articolo 108^{d^{quater}}.

³ La comunicazione dei dati personali salvati nell'N-ETIAS si basa sull'articolo 108^f.

Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione

¹ La SEM è responsabile della sicurezza del sistema di informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e l'esercizio del sistema;
- b. il catalogo dei dati del sistema e l'entità dei diritti di accesso delle autorità indicate nell'articolo 108j;
- c. i provvedimenti tecnici ed organizzativi contro ogni trattamento non autorizzato;
- d. la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;
- e. l'elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
- f. l'elaborazione degli inserimenti nell'elenco di controllo;
- g. la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 109a cpv. 1 nota a piè di pagina e cpv. 2 lett. e²⁶

¹ Il Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²⁷.

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- e. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

Art. 109c lett. i²⁸

La SEM può consentire l'accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:

- i. la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

²⁶ FF 2021 674

²⁷ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

²⁸ FF 2021 674

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «*%ASFF_YYYY_ID*» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

*Art. 110 cpv. 1 nota a piè di pagina*²⁹

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817³⁰ e (UE) 2019/818³¹ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

...

Art. 122a cpv. 3 lett. a n. 3

Abrogato

2. Legge del 17 giugno 2005³² sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2 lett. a e d

² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

- a. l'articolo 111 della legge del 26 giugno 1998³³ sull'asilo;
- d. l'articolo 108^{bis} capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005³⁴ sugli stranieri e la loro integrazione.

²⁹ FF 2021 674

³⁰ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

³¹ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

³² RS 173.32

³³ RS 142.31

³⁴ RS 142.20

3. Legge federale del 17 giugno 2016³⁵ sul casellario giudiziale

Art. 46 lett. f n. 4

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| f. | la Segreteria di Stato della migrazione; | 4. | per esaminare le autorizzazioni ai viaggi ETIAS; |
|----|--|----|--|

4. Codice penale³⁶

Art. 365 cpv. 2 lett. g^{bis}

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- g^{bis}. esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;

5. Legge federale del 13 giugno 2008³⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 15 cpv. 1 lett. n e cpv. 4 lett. k^{bis} 38

¹ Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- n. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- k.^{bis} la SEM, nell'ambito dell'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS;

³⁵ RS 330; FF 2016 4315

³⁶ RS 311.0

³⁷ RS 361

³⁸ FF 2020 8813

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note «%/ASFF_YYYY_ID» tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS. BB

Art. 16 cpv. 2 lett. s e cpv. 5 lett. g^{bis39}

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- s. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l'elenco di controllo ETIAS secondo l'articolo 108a capoverso 2 LStrI.

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- g.^{bis} la SEM, per adempiere i propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

Art. 16a cpv. 1 nota a piè di pagina⁴⁰

¹ Il Servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817⁴¹ e (UE) 2019/818⁴² contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

- a. ... ;

Art. 17 cpv. 4 lett. n⁴³

⁴ Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

- n. la SEM per l'adempimento dei propri compiti in veste di unità nazionale ETIAS

³⁹ FF 2020 8813

⁴⁰ FF 2021 674

⁴¹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

⁴² Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

⁴³ FF 2020 6795